PROT. U. 553 dell' 11/5/2020

TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA DI CALTANISSETTA

IL PRESIDENTE

- Visto l'art. 83 del Decreto Legge in data 17.3.2020 n. 18, convertito con modificazioni nella Legge del 24 aprile 2020 n.27, ulteriormente modificato dal Decreto Legge 30 aprile 2020 n. 28 in Gazzetta Ufficiale del 30.4.2020 n. 111 (*"Misure urgenti per la funzionalità dei sistemi di intercettazioni di conversazioni e comunicazioni, ulteriori misure urgenti in materia di ordinamento penitenziario, nonché disposizioni integrative e di coordinamento in materia di giustizia civile, amministrativa e contabile e misure urgenti per l'introduzione del sistema di allerta COVID-19)*;

- Visto l'art. 36 del Decreto Legge in data 8.4.2020 n. 23 che ha prorogato all'11 maggio 2020 il termine del 15 aprile 2020 previsto dall'art. 83, commi 1 e 2, del D.L. 17.3.2020 n. 18 ai fini del rinvio d'ufficio dei procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli Uffici giudiziari, ad eccezione di quelli di cui al comma 3 lett. B), con conseguente fissazione del termine iniziale del periodo previsto dal comma 6 del predetto articolo al 12 maggio 2020;

-Visto il Decreto Legge 30 aprile 2020 n. 28 che ha prorogato il termine finale del periodo emergenziale originariamente fissato al 30 giugno 2020 al 31 luglio 2020;

-Visto il Decreto Legge 10 maggio 2020 n. 29 recante "*Misure urgenti in materia di detenzione domiciliare o differimento dell'esecuzione della pena per motivi connessi all'emergenza sanitaria da Covid-19*";

- Viste le linee guida ai dirigenti degli Uffici giudiziari in ordine all'emergenza sanitaria COVID-19 del Consiglio Superiore della Magistratura con delibere in data 5 marzo 2020 e 26 marzo 2020;

-Viste le linee guida del Presidente della Corte di Appello di Caltanissetta redatte d'intesa con il Procuratore Generale in data 15.4.2020;

-Viste le ulteriori linee guida redatte dal Presidente della Corte di Appello e dal Procuratore Generale in data 6.5.2020, ai sensi dell'art. 83 comma 6 del Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18, sentiti, unitamente a tutti i capi degli Uffici giudiziari del distretto, i Consigli dell'Ordine degli Avvocati del distretto, l'Autorità sanitaria regionale, nonché le Organizzazioni Sindacali del distretto e i componenti RSU degli Uffici giudiziari;

M_DG.Tribunale di Sorveglianza di CALTANISSETTA - Prot. 11/05/2020.0000553.U

-Visto il parere reso dalla Direzione Generale del Dipartimento della Regione Sicilia per le Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico in data 27.4.2020 – ribadito nella riunione tenutasi su piattaforma TEAMS in data 28.4.2020 – con il quale, atteso il perdurare della situazione emergenziale epidemiologica da Covid-19, si ritiene opportuno continuare ad attuare tutte le misure contenute nell'art. 2 comma 1 del DPCM 8.3.2020 e succ. mod. in materia di accesso agli Uffici, sia da parte degli utenti, che del personale, nonché la continuità della precauzione del distanziamento sociale all'interno degli Uffici giudiziari anche nel periodo successivo all'11maggio 2020;

- Visti i provvedimenti organizzativi adottati da questa Presidenza con ordini di servizi emessi in data 3.3.2020 prot. N. 252, 11.3.2020 n. 300, 11.3.2020 n. 301, 12.3.2020 n. 311, 21.3.2020 n. 346, 23.3.2020 n. 352, 23.3.2020 prot. Int. N. 68, 25.3.2020 n. 364 contenenti le misure organizzative per la trattazione degli affari urgenti dell'Ufficio, l'organizzazione delle udienze, nonché l'organizzazione dell'accesso al pubblico in Ufficio e le modalità di lavoro del personale amministrativo;

-Viste le linee guida adottate da questa Presidenza da ultimo in data 20 aprile 2020, a seguito della proroga del periodo cd. cuscinetto fino all'11.5.2020 di cui al D.L. 8.4.2020 n. 23;

- Rilevato che nella nuova formulazione del citato art. 83 (così come modificato dalla legge di conversione n. 27/2020 e modificato successivamente dal D.L. 30.4.2020 n. 28), è previsto ai commi 6 e 7, che "*per contrastare l'emergenza epidemiologica da Covid-19 e contenerne gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria, per il* ***periodo compreso tra il 12 maggio e il 31 luglio 2020****, i capi degli Uffici giudiziari (d'intesa con il Presidente della Corte di Appello ed il Procuratore Generale), sentiti l'Autorità sanitaria regionale, per il tramite del Presidente della Giunta della Regione, e il Consiglio dell'ordine degli Avvocati, adottano le misure organizzative, anche relative alla trattazione degli affari giudiziari, necessarie per consentire il rispetto delle indicazioni igienico-sanitarie fornite dal Ministero della Salute...(comma 6). "Per assicurare le finalità di cui al comma 6, i capi degli Uffici giudiziari possono adottare, tra le varie misure organizzative, anche* ***linee guida vincolanti per la fissazione e la trattazione delle udienze***" (comma 7 lett. D), tenuto conto della previsione del rinvio delle udienze a data successiva al 31 luglio 2020 relativamente ai procedimenti civili e penali, con le eccezioni indicate al comma 3 (comma 7 lett. G);

-Sentiti i Magistrati di sorveglianza alla riunione del 5 maggio 2020;

Ritenuto, nella persistenza dell'emergenza epidemiologica, di dover adottare ulteriori misure idonee a contemperare le diverse esigenze della massima prevenzione del rischio di contagio e, al contempo, di una più ampia trattazione degli affari di competenza della Magistratura di sorveglianza fino al

nuovo termine del 31 luglio 2020, pur garantendo, anche nella cd. fase 2 dell'emergenza epidemiologica, la continuità della precauzione del distanziamento sociale all'interno dell'Ufficio, secondo le indicazioni ricevute dall'Autorità sanitaria all'uopo interpellata;

Considerato che la specificità delle materie di competenza della Magistratura di sorveglianza e l'ubicazione dell'Ufficio in un palazzo esterno al Palazzo di giustizia, consentono la trattazione di tutti gli affari inerenti, in gran parte, i condannati detenuti i quali partecipano in udienza alla trattazione del procedimento di loro interesse da remoto, tramite collegamento telematico con le modalità di seguito indicate, ed, al contempo, l'isolamento del Tribunale di sorveglianza in relazione agli altri Uffici giudiziari consente una minore movimentazione di flusso di persone ed, in specie, della classe forense;

tanto premesso

ADOTTA

ai sensi dell'art. 83, commi 6 e 7, D.L. 17 marzo 2020 n.18, convertito in Legge 24 aprile 2020 n.27, salva revoca, modifica o proroga in relazione a futuri interventi normativi ed all'andamento dell'emergenza epidemiologica, le seguenti

DISPOSIZIONI VINCOLANTI PER LA FISSAZIONE DELLE UDIENZE E TRATTAZIONE DEI PROCEDIMENTI PENALI

Nel periodo intercorrente dal 12 maggio al 31 luglio 2020 saranno regolarmente trattati tutti i procedimenti riguardanti istanze provenienti da detenuti o inerenti le detenzioni domiciliari per ragioni di salute di cui all'art. 47 ter comma 1 ter O.P. qualora il termine di durata della misura vada in scadenza nel periodo in questione, nonché i procedimenti aventi ad oggetto la sospensione cautelativa delle misure alternative ex art. 51 ter O.P. e i procedimenti inerenti l'applicazione, la proroga o l'eventuale aggravamento delle misure di sicurezza detentive e non.

Pertanto, i procedimenti sopra indicati e già fissati, saranno regolarmente trattati alle udienze già calendarizzate e comunicate alle parti.

I restanti procedimenti inerenti i condannati con ordine di carcerazione sospeso o già in misura alternativa (con le eccezioni di quelli di cui all'art. 147 cp, e 47 ter comma 1 ter O.P., nelle ipotesi sopra indicate) saranno, invece, rinviati a data successiva al 31 luglio 2020.

E' lasciata alla prudente valutazione del Magistrato di sorveglianza l'eventuale trattazione degli affari di competenza monocratica non urgenti in relazione alla scadenza della pena o alla prescrizione della pena pecuniaria. Si invitano i Magistrati a procedere, come del resto di consueto, alla sollecita evasione delle istanze di liberazione anticipata, con precedenza per quelle provenienti dai detenuti, atteso che le stesse, anche laddove non siano liberatorie, possono comportare la riduzione della pena sotto la soglia normativamente prevista per l'accesso ad una misura alternativa.

Fino al 31 luglio 2020, i procedimenti già fissati dei condannati con ordine di carcerazione sospeso o in misura alternativa saranno rinviati fuori udienza a data da destinarsi successiva al 31 luglio 2020.

Fino al 31 luglio 2020, la fissazione ad udienza dei procedimenti di nuova iscrizione presso il Tribunale e l'Ufficio di sorveglianza avverrà nel seguente modo:

a data antecedente il 31 luglio p.v., ove possibile in relazione al carico delle udienze già fissate, per tutti i procedimenti relativi a soggetti detenuti che rivestono carattere di urgenza, inerenti condizioni di salute, per i procedimenti aventi ad oggetto la sospensione cautelativa delle misure alternative ex art. 51 ter O.P., per quelli aventi ad oggetto applicazione, proroga o aggravamento di misura di sicurezza e procedimenti rispetto ai quali la decisione potrebbe avere effetto liberatorio;

a data successiva al 31 luglio p.v., per tutti i procedimenti dei soggetti condannati con ordine di carcerazione sospeso, per i procedimenti di condannati in misura alternativa, **ad eccezione di quelli relativi alla detenzione domiciliare a termine in scadenza ex artt. 147 c.p. e 47 ter comma 1 ter O.P.**, nonché per quelli relativi ai detenuti che non rivestono carattere di urgenza.

Quanto alle **modalità di gestione delle udienze** innanzi al Magistrato e al Tribunale di sorveglianza, si procederà nel seguente modo:

Visto il comma 12 dell'art. 83 nella nuova formulazione, **fino al 31 luglio 2020**, la partecipazione all'udienza di persona detenuta o internata sarà assicurata, ove possibile, mediante l'uso di Skype for business o Teams, non essendo l'Ufficio di sorveglianza di Caltanissetta dotato di sistema di videoconferenza, nonostante ripetuti solleciti agli organi competenti.

Viene individuato come sistema informatico per la connessione e la videoconferenza con i difensori e la parte requirente (sostituto procuratore della Repubblica o sostituto procuratore generale) la piattaforma Microsoft TEAMS, fornita dal Ministero della Giustizia agli operatori della rete giustizia ed accessibile da utenti esterni all'Amministrazione, ivi compresa l'Avvocatura.

Visto il comma 12 bis dell'art. 83, lo svolgimento dell'udienza con collegamento da remoto delle parti è possibile solo se le parti vi acconsentano. Ne consegue che i difensori e la parte requirente (sostituto Procuratore della Repubblica o sostituto Procuratore Generale) qualora acconsentano, devono comunicare al Magistrato di sorveglianza (per le udienze monocratiche) o al Presidente (per le udienze collegiali), anche con PEC o PEO inviata alla cancelleria, **entro le ore 12,00 del terzo giorno feriale prima dell'udienza**, il loro consenso alla partecipazione all'udienza da remoto con collegamento telematico.

Segnatamente, **per le udienze monocratiche che si svolgono nel giorno del giovedì, il termine massimo è il lunedì antecedente fino alle ore 12,00; per le udienze collegiali del Tribunale di sorveglianza che si svolgono il venerdì, il termine massimo è il martedì antecedente fino alle ore 12,00.** In mancanza di consenso, il difensore dovrà comunicare se sarà presente in aula d'udienza o presso l'istituto penitenziario ove si trova il proprio assistito; invece, nel caso di consenso al collegamento da remoto, il difensore e la parte requirente provvederanno anche ad indicare l'indirizzo di posta elettronica **PEO** (no PEC) da utilizzare per il collegamento, unitamente ad un recapito telefonico. In tal caso, dovranno dichiarare che nel luogo dal quale si collegano non vi sono soggetti estranei all'udienza. La comunicazione va fatta a mezzo PEC o PEO al seguente indirizzo di posta elettronica: uffsorv.caltanissetta@giustiziacert.it.

In caso di mancata comunicazione del consenso alla partecipazione da remoto, nel termine sopra indicato, si riterrà che il difensore e la parte requirente parteciperanno in aula di udienza. Ove il difensore di fiducia non abbia comunicato, **nel termine e con le modalità sopra indicate,** il consenso in questione e non sarà fisicamente presente in aula di udienza, si provvederà alla nomina di un difensore immediatamente reperibile.

Sarà cura delle Direzioni degli istituti penitenziari del distretto interpellare i detenuti eventualmente interessati a fare pervenire la richiesta di partecipazione all'udienza da remoto entro il termine suindicato.

Il Magistrato o il Presidente del Tribunale di sorveglianza inviteranno le parti suddette (i difensori e la parte requirente che abbiano acconsentito al collegamento da remoto, nonché i detenuti e internati) su piattaforma TEAMS, agli indirizzi e-mail come sopra indicati annunciando il collegamento ai recapiti telefonici pure all'uopo indicati per la celebrazione dell'udienza. Il giudice (Magistrato o Presidente) dirigerà l'udienza su piattaforma TEAMS e, avviato il collegamento, darà atto a verbale delle parti che partecipano da remoto "*per ragioni di sicurezza connesse all'attuale emergenza sanitaria da COVID-19*".

Eventuali documenti, atti da produrre e memorie da depositare dovranno essere depositate a mezzo PEC almeno cinque giorni prima dell'udienza al seguente indirizzo di posta elettronica: uffsorv.caltanissetta@giustiziacert.it.

Le udienze in presenza fisica dei difensori e della parte requirente saranno celebrate in modo tale da evitare assembramenti in aula e all'esterno. In particolare, il Presidente del Tribunale e il Magistrato dovranno assicurare la dislocazione in aula delle persone presenti sì da consentire la distanza interpersonale di almeno un metro, oltre che l'uso obbligatorio dei dispositivi e dei guanti. Di ciò sarà dato atto nel verbale dei procedimenti in trattazione. Sarà altresì assicurato il continuo ricambio di aria in aula di udienza e la trattazione in tempi rapidi di ciascun procedimento, compatibilmente con le eventuali difficoltà di collegamento da remoto dei detenuti o internati.

Le comunicazioni e le notificazioni relativi agli avvisi e ai provvedimenti adottati saranno effettuate, ai sensi dei commi 13 e 14 dell'art. 83, attraverso il sistema di notificazioni e comunicazioni telematiche penali o attraverso i sistemi telematici individuati e regolati con provvedimento del Direttore Generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero. Le comunicazioni e le notificazioni degli avvisi agli imputati e alle altre parti sono eseguite mediante invio all'indirizzo di posta elettronica certificata del difensore di fiducia, attraverso il sistema SNT, ferme restando le notifiche che per legge si effettuano presso il difensore d'ufficio.

Visto il comma 17 dell'art. 83, fino al 31 maggio 2020, sarà sospesa la concessione dei permessi premio di cui all'art. 30 ter O.P. e del regime della semilibertà.

Visto l'art. 124 del D.L. n. 18 del 17.3.2020, così come convertito nella Legge 24 aprile 2020 n. 27, sono concesse licenze ai condannati ammessi al regime di semilibertà con durata fino al 30 giugno 2020, *"salvo che il Magistrato di sorveglianza ravvisi gravi motivi ostativi alla concessione della misura"*.

I Magistrati dell'Ufficio sono invitati:

a) a differire oltre la data del 31 luglio 2020 la trattazione degli affari diversi da quelli concordemente stabiliti e sopra indicati;

b) ad effettuare fino al 31 luglio 2020 i colloqui e le rogatorie con i detenuti mediante collegamento da remoto (Skype o TEAMS);

c) a trattare i procedimenti di udienza di loro competenza mediante collegamento da remoto dei difensori e del PM, previa acquisizione del consenso delle parti (NON del detenuto) da acquisire con le modalità e nel termine di cui sopra, vigilando il rispetto di tale termine, al fine di aver maggior tempo per la migliore organizzazione dell'udienza;

d) a sospendere sino al 31 maggio 2020 la concessione dei permessi premio e del regime di semilibertà;

e) ad assicurare la presenza in ufficio durante i giorni feriali a giorni alterni e a garantire l'eventuale definizione di procedimenti *de libertate* di natura liberatoria del Magistrato assente, nonché degli affari indifferibili e di urgente definizione;

f) a sospendere il ricevimento degli Avvocati fino al 31 luglio 2020. Gli stessi rappresenteranno le loro esigenze per via telematica, servendosi dei seguenti indirizzi di posta elettronica:

uffsorv.caltanissetta@giustiziacert.it; uffsorv.caltanissetta@giustizia.it.

In caso di particolare e urgente necessità, sarà disposta la convocazione dell'avvocato ad orario prestabilito e previo appuntamento telefonico o a mezzo posta elettronica.

Le presenti disposizioni hanno efficacia a decorrere dal 12 maggio 2020. Restano ferme, ove compatibili con le presenti, le disposizioni di cui ai provvedimenti già adottati e, in particolare quelle di cui al decreto in data 20 aprile 2020 Prot. N. 442.

Si comunichi al Presidente della Corte di Appello di Caltanissetta, ai Magistrati, al personale amministrativo, nonché al Procuratore Generale di Caltanissetta, al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Caltanissetta, ai Presidenti dei Consigli dell'Ordine degli Avvocati del Distretto, ai Direttori degli istituti penitenziari del Distretto e, per opportuna conoscenza alla Settima Commissione-EmergenzaCovid-19 del Consiglio Superiore della Magistratura, al Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria del personale e dei servizi del Ministero della Giustizia.

Si dispone la pubblicazione, a cura del Magrif, delle presenti linee guida nella

sezione *news* del sito del Tribunale di sorveglianza di Caltanissetta.

Caltanissetta, 11 maggio 2020.

Il Presidente del Tribunale di sorveglianza

Renata Fulvia Giunta